



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MANCUSO, CONTE, COMPAGNONE, MASTRANGELI,  
SPILABOTTE, PAGANO, TORRISI e GUALDANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2017**

Disposizioni per il recupero dei mancati trasferimenti erariali agli enti locali  
della Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. – Lo Stato, con diversi provvedimenti di finanza pubblica, a far data dal 2012, ha progressivamente imposto la riduzione della spesa delle risorse proprie degli enti locali ed in particolare nei confronti delle ex province della Sicilia, oggi liberi Consorzi di comuni e Città metropolitane.

Questa azione di crescente restrizione e di riduzione è stata attuata mediante provvedimenti coercitivi e senza nessuna possibilità, da parte delle ex province, oggi liberi Consorzi di comuni e Città metropolitane, di contrastare le pesanti norme finanziarie imposte dallo Stato centrale, rivelatisi consistenti prelievi forzosi obbligatori, che hanno determinato la paralisi pressoché assoluta di molteplici funzioni e di servizi locali provinciali, quali le manutenzioni delle strade e degli edifici scolastici di loro competenza.

Per maggiore chiarezza qui di seguito si elencano i provvedimenti imposti dallo Stato alle ex province, oggi liberi Consorzi di comuni e Città metropolitane:

a) riduzione entrate ex articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

b) contributo alla finanza pubblica – articolo 47, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014;

c) legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), commi 418, 419 e 451 dell'articolo 1.

In particolare, onorevoli colleghi, il comma 418 della legge n. 190 del 2014 stabilisce che «le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», e che, in considerazione di queste riduzioni di spesa «ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa»; sono escluse da questo versamento «le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014». Si prevede, infine, che «con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni *standard*».

Ad aggravare la pesante situazione finanziaria di questi enti, il comma 419 della legge n. 190 del 2014 statuisce che «in caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate (...) provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (...),

riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane» e, in caso di «incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno».

Inoltre il comma 451 della legge n. 190 del 2014 proroga dal 2017 al 2018 le misure previste (con riferimento alle province e alle città metropolitane) dall'articolo 47, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il succitato articolo 47, comma 1, (come modificato dal comma 451), dispone che «le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»; il comma 2 aggiunge che «per le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi», sulla base di determinati criteri, di seguito indicati; in base al comma 4 «in caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate (...) provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

Solo per fare un esempio, nell'anno 2016 il prelievo forzoso per le ex province regionali siciliane ammonta a quasi 197 milioni di euro e, se si considera che il prelievo forzoso durerà in tutto cinque anni, le somme che verranno sottratte alla regione ammontano ad oltre un miliardo di euro, in quanto vi è una progressione nei prelievi.

Di seguito, il prelievo del solo anno 2016, distinto per province:

PRELIEVO FORZOSO 2016									
	PALERMO	CATANIA	MESSINA	ENNA	CALTANISSETTA	RAGUSA	SIRACUSA	AGRIGENTO	TRAPANI
	-10.809.178,45 €	-14.198.609,95 €	1.360.114,15 €	1.144.714,56 €	166.142,06 €	-1.647.332,25 €	-4.169.715,85 €	203.422,11 €	-4.735.643,12 €
	-29.156.122,68 €	-26.757.857,94 €	-17.124.226,22 €	-6.670.783,16 €	-8.134.563,22 €	-9.147.941,60 €	-11.776.981,28 €	-11.759.494,12 €	-11.110.660,90 €
	-7.171.211,33 €	-11.310.904,60 €	-2.615.295,48 €	-585.088,27 €	-1.977.361,76 €	-1.874.185,91 €	-3.466.592,96 €	-1.530.579,92 €	-1.952.963,80 €
TOTALE PER PROVINCIA	-47.136.512,46 €	-52.267.372,49 €	-18.379.407,55 €	-6.111.156,87 €	-9.645.782,92 €	-12.669.459,76 €	-19.413.290,09 €	-13.086.651,93 €	-17.799.267,82 €
TOTALE REGIONE 2016	-196.508.901,89 €								

Ma, onorevoli colleghi, voglio portare alla vostra attenzione un fatto che ritengo ancora più grave, lo Stato con i decreti del Mini-

stero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2016, ha effettuato in riparto a favore

delle province delle regioni a statuto ordinario di risorse, pari complessivamente a 48 milioni di euro, per l'anno 2016, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e il riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario delle risorse, pari complessivamente a 100 milioni di euro, per l'anno 2016, per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria.

Dai suddetti riparti, sono state escluse le nostre province oggi liberi Consorzi e Città metropolitane, rendendo di fatto ancora più grave la situazione dei servizi locali, per l'impossibilità di effettuare la manutenzione delle strade provinciali e degli edifici scolastici di competenza provinciale e l'assistenza dei disabili, i cui interventi sono sempre stati garantiti, attraverso le entrate derivanti dai versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dai versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, che invece sono venute meno per effetto ed a causa dei suddetti prelievi forzosi da parte dello Stato. Uno spiraglio per la soluzione dell'effetto devastante delle azioni statali nei confronti delle nostre Città metropolitane e liberi Consorzi, ed è il motivo per cui oggi si presenta alla vostra attenzione questo disegno di legge, viene dalla lettura della sentenza n. 205 del 2016 della Corte costituzionale, depositata il 21 luglio 2016 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 30 del 27 luglio 2016, nella quale, sebbene la Corte abbia respinto i ricorsi n. 36 del 2015 e n. 42 del 2015 di illegittimità costituzionale, promossi dalla regione Veneto, si rilevano alcuni principi

che di fatto riconoscono la futura restituzione delle risorse di cui sopra, da parte dello Stato, nella parte in cui afferma: «la riduzione della spesa corrente degli enti di area vasta, oltre a perseguire il generale obiettivo di efficienza della spesa pubblica, è principalmente connessa alla riforma degli enti stessi. Nello stesso oggetto del primo periodo del comma 418 della legge n. 190 del 2014, dunque, si può individuare un limite implicito all'efficacia temporale della previsione, nel senso che la riduzione della spesa corrente e il vincolo del versamento del corrispondente importo al bilancio dello Stato sono legati al processo di attuazione della riforma e, più precisamente, alla fase di passaggio delle funzioni non fondamentali ad altri enti, con conseguente riduzione dell'organico. Si tratta perciò di misure per loro natura e funzione intrinsecamente transitorie e per ciò stesso evidentemente destinate a venire meno una volta attuata la riforma, con il trasferimento delle funzioni non fondamentali ad altri enti e l'«adeguamento della legislazione sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti territoriali» (articolo 1, comma 97, primo periodo, della legge n. 56 del 2014)». Pertanto le risorse versate allo Stato si devono considerare destinate a una riassegnazione agli enti riformati e/o subentranti, che nel caso della regione devono principalmente intendersi le stesse ex province regionali riformate oggi liberi Consorzi e Città metropolitane, posto che la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane) ha provveduto al riordino degli organi e funzioni delle ex province.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono sospesi gli effetti dell'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per quanto concerne la Regione siciliana e gli enti locali ad essa appartenenti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con apposito decreto, il rimborso delle somme già incassate attraverso il prelievo forzoso attuato nei confronti delle ex province siciliane, oggi liberi Consorzi di comuni e Città metropolitane, in forza dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014.

3. Con il decreto di cui al comma 2 le somme sono ridistribuite proporzionalmente ai prelievi effettuati alle stesse ex province regionali e in parte agli enti riformati a seguito della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15.





